

DELIBERA 428/2023/CRL/UD del 10/11/2023
Exxx Dxxx / ILIAD ITALIA S.P.A.
(GU14/539894/2022)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 10/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di **Exxx Dxxx** del 20/07/2022 acquisita con protocollo n. 0223946 del 20/07/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, Sig.ra **Exxx Dxxx**, cliente della Soc. Illiad Italia S.p.a., esponeva di aver stipulato, in data 12.3.22, un contratto Fibra/Casa, presso la sede Illiad di Roma, in Via Cola di Rienzo, inglobando appunto, come da pubblicità, la linea rete fissa e la linea rete mobile, con addebito sul suo conto corrente, nonché con pagamento a mezzo bancomat di € 39,90 per il modem. In data 16.3.22, i tecnici Illiad effettuavano sopralluogo presso l’abitazione della Sig.ra Dugo, in Via Baldo degli Ubaldi n.143, Roma, per provvedere all’installazione del modem e della fibra. In detta occasione, veniva garantita l’attivazione della nuova linea telefonica nell’arco di due/tre giorni. Ciò non avveniva e pertanto, l’odierna istante provvedeva a contattare “infinite” volte, per le vie brevi, l’operatore, ma senza ottenere riscontro alcuno. In seguito, la Sig.ra **Exxx Dxxx**, rapportatasi con il proprio operatore uscente, Tim S.p.a., veniva informata che Illiad Italia S.p.a. non aveva fatto alcuna richiesta di migrazione. Contattata pertanto Illiad S.p.a., questa ammetteva di aver “errato”, inserendo Vodafone come operatore telefonico di provenienza, anziché Tim ed indicando altresì il telefono n.06/662xxx, anziché quello corretto n.06/6635xxx. Innanzi al perdurare della problematica, in data 26.4.22, l’istante inviava a Illiad Italia S.p.a. un fax, in cui esponeva tutti i fatti susseguitisi a far data dalla sottoscrizione del contratto e, come richiesto dall’operatore, allegava altresì la fattura di Tim per € 34,90. Fatto sta che l’istante si è ritrovata, di fatto, a pagare due bollette, sia quella di Tim che quella di Illiad la quale, quest’ultima, nonostante le evidenze della Sig.ra **Exxx Dxxx**, nonostante la mancata attivazione della linea fibra e nonostante il mancato godimento del servizio richiesto (per lo meno sino al 17.6.22, data dell’attivazione), ha continuato a prelevare dal conto corrente dell’istante le fatture emesse. La Sig.ra Dugo pertanto, contesta il comportamento “poco trasparente” dell’operatore che, fra l’altro, si è opposto anche al rimborso delle somme mensilmente pagate dall’istante e prelevate, appunto, dal suo conto corrente. Non solo, precisa l’istante che al momento della stipula del contratto, nessuno si è preoccupato di comunicarle della necessità del ribaltamento delle prese o del prolungamento ottico, cosa che, stando a quanto assunto dalla stessa, le avrebbe comportato un ulteriore danno per l’impossibilità di usufruire della rete telefonica completa in tutto l’appartamento, a meno che non si fosse rivolta lei stessa ad un elettricista privato. L’utente chiedeva quindi: “Storno di tutte le fatture da entrambe i gestori se non dovute e indennizzi di legge per tutti i disagi subiti...per ritardata attivazione del servizio € 7,50 al giorno dal

16.03.2022 al 17.06.2022 – per totali gg.93 = € 697,50; per mal funzionamento ILLIAD € 2,00 al giorno dal 16.03.2022 al 17.06.2022 – per totali gg.93 = € 186,00; mancata portabilità del numero € 2,50 fino ad un massimo di € 50,00 dal 16.03.2022 al 17.06.2022 = 50,00; no risposta al reclamo € 2,00 per ogni 5 giorni di ritardo fino ad un massimo di € 60,00 dal 16.03.2022 al 19.05.2022 = € 60,00; per contestazione doppia fatturazione: Tim € 34,90 per 3 mesi = 104,70, ILLIAD € 15,90 per 3 mesi = 47,70, per un totale di € 152,40. Totale rimborso complessivo di € 1145,90”. In data 13.6.22, si teneva l’udienza nell’ambito del contenzioso de quo. In detta occasione, l’operatore Tim S.p.a. declinava ogni responsabilità in merito all’oggetto della controversia e così la Sig.ra Dugo “Dichiara di accettare la posizione dell’operatore Tim...rinunciando al prosieguo del procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all’oggetto della presente controversia”. In riferimento ai rapporti con l’operatore Iliad Italia S.p.a. invece, nessun accordo risultava possibile e pertanto, il responsabile dell’istruttoria verbalizzava l’esito negativo della procedura di conciliazione.

2. La posizione dell’operatore

Si costituiva la Iliad Italia S.p.a. eccependo l’infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto “...In data 12/03/22 la Sig.ra Dugo aderiva all’offerta Iliad per l’attivazione del servizio Fibra presso la propria abitazione chiedendo altresì la portabilità del proprio numero telefonico dall’operatore TIM. 2 Iliad provvedeva pertanto in data 16/03/22 ad attivare il servizio Fibra presso l’abitazione della ricorrente in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi n. 143 provvedendo altresì all’assegnazione di una numerazione provvisoria per permettere la fruizione del servizio voce in vista della portabilità del numero principale. È importante precisare che la ricorrente, in sede di richiesta della portabilità, commetteva un errore nella trascrizione della numerazione interessata, indicando l’utenza 066625210 invece della propria utenza 06663xxx. Infatti, in data 16/03/22 Iliad provvedeva a radicare la procedura di portabilità dell’utenza 06662xxx da TIM incorrendo in uno scarto da parte dell’operatore donating con causale DN (Directory Number) errato. In data 28/03/22 ed in data 07/04/22 Iliad ripeteva nuovamente i tentativi di importazione dell’utenza 066625210 da TIM incorrendo però sempre nella causale di scarto dovuta all’indicazione del DN errato. A seguito di contatto con la cliente e di verifica del suo errore nell’immissione della numerazione da importare, in data 03/06/22 Iliad ha incardinato la procedura di portabilità della numerazione corretta 066635210 e la procedura andava correttamente a compimento in data 16/06/22. Si riporta a seguire un prospetto riepilogativo dei tentativi di portabilità instradati da Iliad con indicazione delle numerazioni dichiarate dalla ricorrente e le date degli espletamenti tecnici portati a compimento. 3 Di tutta evidenza è la correttezza dell’operato di Iliad in merito ai fatti oggetto del contendere avendo la stessa tempestivamente evaso gli incumbenti di propria competenza secondo le indicazioni ricevute dalla cliente. Analizzando in specifico le richieste indennitarie della ricorrente: - Quanto all’asserita ritardata attivazione del servizio: la richiesta indennitaria è totalmente infondata avendo Iliad

prontamente attivato il servizio Fibra in data 16/03/22 presso l'abitazione in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi 143. Da tale data sia la linea internet che il servizio voce con numero provvisorio erano perfettamente funzionanti. - Quanto all'asserito malfunzionamento del servizio: nessun disservizio è mai avvenuto sulla linea della ricorrente e nessun reclamo è mai stato inoltrato in tal senso. Il servizio internet è stato da subito regolarmente attivo ed il servizio voce è stato sempre funzionante con numerazione provvisoria fino alla portabilità dell'utenza principale. La ricorrente non è mai rimasta disservita. - Quanto all'asserito ritardo nella portabilità: nessuna responsabilità è ascrivibile ad Iliad in quanto la ricorrente ha chiesto la portabilità del numero 4 0666 invece del numero 0666xxx. Iliad ha tempestivamente radicato per ben n. 3 volte le procedure di portabilità secondo le indicazioni della ricorrente trovando, di contro, degli scarti non dovuti a propria responsabilità. - Quanto all'asserito mancato riscontro al reclamo: nessun reclamo scritto è mai stato indirizzato ad Iliad in merito ai fatti oggetto del contendere e nessuna evidenza probatoria viene depositata agli atti dalla ricorrente. La prima e unica comunicazione scritta pervenuta ad Iliad è il fax datato 26/04/22. - Quanto alla richiesta di rimborso delle fatture: il servizio voce e internet presso l'abitazione della ricorrente sono sempre stati correttamente funzionanti dalla data del 16/03/22 in poi e la stessa non è mai rimasta disservita. Le fatture emesse da Iliad sono pertanto tutte corrette e dovute. - Quanto alla contestazione sul ribaltamento delle prese telefoniche e sul prolungamento del cavo ottico all'interno dell'abitazione: queste particolari esigenze tecniche variano a seconda dei singoli casi e dipendono dall'abitazione di ogni cliente. Il servizio di connessione Fibra Iliad in tecnologia FTTH garantisce l'allaccio dell'abitazione alla rete Iliad tramite il cavo ottico al modulo ONT (Optical Network Terminal) al quale si collega il modem IliadBox. Orbene, ogni ulteriore esigenza tecnica inerente il collegamento dei vari apparecchi telefonici secondari presenti in casa (cd. ribaltamento prese telefoniche) od inerente alla circolazione del cavo di fibra ottica all'interno dell'abitazione dovuto alla lontananza dall'ONT (cd. prolungamento cavo) sono incumbenti che ogni singolo utente affronta in 5 relazione alla configurazione della propria casa. L'esecuzione di tali lavori aggiuntivi è comunque offerta ai clienti Iliad in sede di installazione da parte dei tecnici e viene pagata separatamente secondo le previsioni della Brochure Prezzi Iliad. Pertanto, se l'utente non ne richiede l'esecuzione in sede di installazione ma lo fa in epoca successiva, deve necessariamente rivolgersi ad un tecnico di fiducia. Nessuna responsabilità può essere imputata a Iliad Italia S.p.A. in merito ai fatti oggetto di contestazione e nessuna richiesta di storno, rimborso od indennizzo potrà pertanto ritenersi fondata. L'odierna esponente ha agito nel pieno rispetto degli accordi contrattuali e delle disposizioni legislative che regolano la materia, secondo il livello di diligenza richiesto.”

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. La Sig.ra Dugo

eccepisce la mancata attivazione da parte dell'operatore della linea rete fissa e della linea rete mobile, così come previsto nel contratto Fibra/Casa stipulato in data 16.3.22, presso il proprio appartamento e per detta omissione dell'operatore, richiede un indennizzo che tenga conto del lasso di tempo in cui la linea è rimasta inattiva, vale a dire, appunto, dal 16.3.22 al 17.6.22. Stando a quanto assunto dall'operatore invece, il medesimo giorno in cui veniva effettuato il sopralluogo presso l'abitazione dell'istante ad opera dei tecnici Illiad, sarebbe stata regolarmente attivata la Fibra e così, sia il servizio voce con numero provvisorio, che la linea internet, sarebbero risultati perfettamente funzionanti. L'istante, come ribadito dettagliatamente nel fax del 26.4.22, a causa dell'inerzia da parte di Illiad nell'attivazione della Fibra, si vedeva costretta a contattare numerose volte, per le vie brevi, l'operatore, senza però ottenere riscontro alcuno, se non in data 17.6.22. A questo punto, si ritiene necessario evidenziare che, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, vige il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civ. n.13533/01, Cassaz. Civ. n.2387/07, Cassaz. Civ. n.1743/07, Cassaz. Civ. n.936/10), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla carta servizi. Dello stesso avviso anche la Delibera Corecom Abruzzo n.10/11 nella quale è espressamente prescritto che "In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art.2697 C.c., il creditore che agisce per l'inadempimento può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corecom Lazio 35/11, Corecom Lazio 46/11, Corecom Lazio 48/11, Corecom Lazio 62/11, Corecom Lazio 74/11, Corecom Lazio 18/12). E' semmai l'operatore quindi, a non aver provato che effettivamente, il ritardo nella portabilità è avvenuto per errore dell'istante nell'indicazione della numerazione fornita. Dal prospetto prodotto in atti dall'operatore è possibile riscontrare, esclusivamente, che sino al 16.6.22, l'omessa attivazione della linea era da ricondurre alla numerazione erroneamente riportata, ma certo non è possibile dedurre che detto errore sia, con certezza, ascrivibile all'istante. La fattura Tim che invece produce a sua volta, l'istante, ben due mesi prima dell'avvenuta attivazione della linea, riporta il numero fisso corretto. Si ritiene pertanto che, in assenza di ulteriore prova fornita dall'operatore, sulla base del fax, ben dettagliato, inviato dall'utente in data 26.4.22, nonché dalla fattura della Tim dalla medesima allegata al fax di cui sopra, non può che dedursi che, se l'operatore Illiad avesse utilizzato maggiore attenzione e diligenza durante le operazioni di portabilità, ben avrebbe potuto accorgersi della sussistenza di

un errore nella numerazione riportata e questo sarebbe potuto avvenire ben prima del 16.6.22, considerato che, come già sopra evidenziato, il fax della Sig.ra Dugo risale al 26.4.22. Orbene, ciò precisato, interviene l'art.4 dell'Allegato A alla delibera n.347/18/CONS, che al punto 1 stabilisce espressamente quanto segue: "...nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad Euro 7,50 per ogni giorno di ritardo". A completamento di quanto prescritto nel punto 1, interviene il punto 2 che stabilisce quanto segue: "L'indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore, con riferimento all'attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l'attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi". A tale proposito, anche la Delibera di Agcom, n.26/10/CIR stabilisce che "Deve essere riconosciuto all'utente un indennizzo per il ritardo nell'espletamento della procedura di rientro, qualora risulti provato che il ritardo è imputabile all'operatore convenuto, il quale non ha fornito all'utente un'informazione chiara ed esaustiva". Conforme a detta Delibera, anche la Delibera di Agcom n.121/11/CIR che ribadisce la sussistenza della "responsabilità dell'operatore recipient per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità qualora risulti che questi non si sia prontamente attivato alla risoluzione della problematica, e non abbia fornito adeguata informativa all'utente in ordine al completamento della procedura di portabilità e ciò legittima la liquidazione di un indennizzo in favore dell'utente". Sulla medesima linea, anche la Delibera Agcom n.140/10/CIR. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, appurato che la mancata lavorazione e risoluzione della problematica da parte di Illiad Italia S.p.a. per l'attivazione della nuova linea richiesta dall'utente, comprende un lasso temporale che va dal 16.3.22 al 17.6.22, si ritiene corretto che l'operatore sia tenuto all'indennizzo a favore della Sig.ra Dugo per l'importo complessivo di € 697,50, corrispondente ad € 7,50 per 93 giorni di mancata lavorazione. Non avendo l'odierna istante potuto usufruire del servizio di cui al contratto del 16.3.22, in quanto mai attivato sino alla data del 17.6.22, la stessa richiede altresì lo storno delle fatture che l'operatore le avrebbe imputato, continuando a prelevare i relativi importi dal suo conto corrente. E' corretto, sempre in riferimento a quanto sopra esposto e dedotto, che l'odierna istante ottenga lo storno degli importi prelevati dal suo conto corrente ad opera di Illiad, dal momento che sono conferenti ad un periodo nel quale è stato provato che la Sig.ra Dugo non ha potuto usufruire, in alcun modo, del servizio richiesto e così, l'operatore sarà tenuto a stornare a favore dell'utente, l'importo complessivo di € 47,70, dato da € 15,90 per tre mesi. Non si ritiene altrettanto rimborsabile la fatturazione emessa da Tim, avendovi l'istante rinunciato espressamente, in data 13.6.22, in sede di udienza nell'ambito del presente contenzioso; ben avrebbe potuto l'istante, nelle conclusioni in atti, ribadire che detto importo avrebbe dovuto essere rimborsato da Illiad, cosa che però, non risulta essere stata fatta, in modo espresso, dall'istante che chiede: "Storno di tutte le fatture da entrambe i gestori". Si terrà presente, in ogni caso, in fase di definizione delle spese di lite, il disagio subito dall'istante a causa della doppia fatturazione alla quale la stessa ha

dovuto far fronte, da ascrivere esclusivamente all'inerzia dell'operatore Illiad. Lamenta inoltre la Sig.ra Dugo il malfunzionamento del servizio Illiad. Dall'altra parte l'operatore nega che ci sia mai stato disservizio alcuno. Tale domanda si ritiene possa essere assorbita da quelle precedenti, sia perché, nello specifico, nessun malfunzionamento viene provato dall'istante (tra l'altro non ne viene fatta menzione alcuna neanche nel fax del 26.4.22), sia perché la domanda di completa, omessa attivazione della linea da parte dell'operatore, compensa la questione di un eventuale disservizio. La Sig.ra Dugo eccipisce altresì la mancanza di risposta al reclamo da parte di Illiad Italia S.p.a.. Stando invece a quanto eccepito dall'operatore, nessun reclamo risulterebbe essere stato inviato dall'istante, ad eccezione della missiva del 26.4.22. Orbene, a tutti gli effetti, il fax del 26.4.22 può essere considerato un formale reclamo, stante il dettaglio con cui l'utente elenca tutti gli eventi susseguitisi a far data dalla sottoscrizione del contratto, nonché le contestazioni ivi contenute. Di contro, in atti, non risulta alcun documento in grado di provare l'avvenuta risposta dell'operatore che, in base a quanto prescritto anche dall'art.8, comma 4 della delibera n°179 del 2003 CSP, deve essere in forma scritta, adeguatamente motivata e comprensiva degli accertamenti compiuti: "La risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta. La mancata o ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle previsioni di cui all'art.11, comma 2, della delibera 179/03/CSP per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato". Le delibere Agcom sono chiare sul punto, evidenziando che "meritano l'accoglimento le istanze relative alla liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami" (Agcom nn.9/10/CIR, 13/10/CIR, 32/12/CIR, 58/12/CIR). L'utente ha pertanto diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la cui determinazione, ci si riporta all'art.12 dell'allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che stabilisce espressamente che "L'operatore che non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere delle Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad Euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di Euro 300,00". Per l'effetto, l'istante avrà diritto ad un indennizzo di € 130,00 per la mancata risposta al reclamo, così meglio specificati: € 2,50 per 52 giorni a far data dal reclamo del 26.4.22. Si compensano le spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della Sig.ra **Exxx Dxxx** e pertanto, la Soc. Illiad Italia S.p.a. è tenuta a stornare a favore dell'istante l'importo di € 47,70 nonchè a corrispondere a favore della stessa un indennizzo di € 697,50 per la mancata/ritardata attivazione del servizio e un indennizzo di € 130,00 per la mancata risposta al reclamo.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 10/11/2023

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini